



COMUNE DI PISCIOTTA

☎ 0974.973035 FAX 0974.970900 ✉ e-mail unopisciotta@tiscali.it
✉ VIA ROMA , 39 - 84066 PISCIOTTA

ORDINANZA SINDACALE n. 23 del 22/07/2020

Oggetto: Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale. Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale fino al 31.07.2020.

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- le ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM del 11 giugno 2020;

Preso atto:

- che il menzionato Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- che il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 all'art. 3, comma 2 prevede: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

PRESO ATTO, altresì, della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 61 dell'8 luglio 2020, prorogata con successiva ordinanza n. 62 del 15 luglio 2020, con la quale è stata demandata ai Sindaci dei Comuni interessati, nella qualità di autorità sanitaria locale, l'adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d'acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da garantire il rispetto del necessario distanziamento e l'ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

Evidenziato che il competente Dipartimento di prevenzione della Asl di Salerno ha segnalato che sono stati rilevati nel Comune di Pisciotta tre casi di positività accertata, mentre altre persone sono state poste in quarantena;

Ritenuto che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

Considerato, pertanto, che è indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, disponendo l'utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) anche nei luoghi ed aree aperte, a prescindere dall'affollamento dei luoghi e con raccomandazione a tutti i cittadini di osservare con puntualità l'obbligo di distanziamento sociale e alle Autorità competenti di vigilare su detta osservanza;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”*;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

Precisato che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse;

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Con decorrenza dalla data della presente ordinanza e **fino al 31 luglio 2020**, su tutto il territorio comunale:

- è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (cd mascherine) anche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, sia all'aperto che al chiuso, ed è fatto obbligo di puntuale osservanza del divieto di assembramenti e di rispetto del distanziamento sociale;
- nelle discoteche e in ogni altro luogo di svago o divertimento, la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è fatto egualmente obbligo di indossare gli anzidetti dispositivi di protezione;

La presente ordinanza è comunicata

- al Comando Stazione Carabinieri di Pisciotta
- alla locale Polizia Municipale

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia. Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Pisciotta, 22.07.2020

IL SINDACO
F.to On. Ettore Liguori